



11/9
SST Amb

Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo
Area V

TELEFAX URGENTE

Prot.2141 /2009/area V

All. 1

AL SIG. PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
e, p.c. AL SIG. QUESTORE DI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI DI
AL SIG. COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA DI
AL SIG. COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE DI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE V.V.F.
AL SIG. COMANDANTE CORPO FORESTALE DELLO STATO

TREVISO
LORO SEDI
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

OGGETTO: Decreto Regione Veneto n.68 del 01.04.2010. Piano di Vaccinazione orale pre-contagio delle volpi: 4^a campagna di distribuzione aerea delle esche - NOVEMBRE 2010.

Si comunica che, l'inizio della quarta campagna di vaccinazione orale delle volpi per l'anno 2010 è previsto a far data dal 16 novembre 2010 presumibilmente fino al il giorno 5 dicembre p.v., nelle aree del territorio in allegato dettagliato.

Si prega di voler diffondere la notizia alla popolazione, nei modi ritenuti più opportuni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Treviso, 18.11.2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA

(De Palma)

Referente: dr.ssa P.De Palma

Comune di

CASTELFRANCO VENETO




Codice Amministrazione: c_c111

Prot. Generale n° 0036780 A




Data: 18/11/2010 Ora: 14:50

Classificazione: 6 - 9 - 0




Austria

Slovenia

-  Regioni
-  Province
-  Urbanizzato
-  Area di Vaccinazione - Novembre 2010





Il presente allegato sostituisce l'allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 251 del 24.11.2009.

Disposizioni sanitarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria, sul territorio regionale di cui all'Allegato C la circolazione di cani in ambiente agro-silvo-pastorale è consentita a condizione che detti animali siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e da non più di 11, 23 o 35 mesi a seconda della validità del vaccino utilizzato, indicata dal produttore.
2. Nel territorio regionale sottoposto a vaccinazione orale delle volpi di cui all'Allegato A del DDR n. 183 del 16.12.2009 (tutto il territorio regionale delimitato a ovest dall'Autostrada A22, a sud dall'autostrada A4 fino al fiume Piave e dal fiume Piave al mare) verranno diffuse a cura dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle Venezie, le Amministrazioni provinciali, le Prefetture, le Aziende ULSS e le Amministrazioni comunali, opportune indicazioni ed avvertenze sui comportamenti a cui tutti dovranno attenersi nei periodi interessati dalla distribuzione aerea delle esche vaccinali e nelle settimane immediatamente successive. L'inizio e la fine delle campagne di vaccinazione verranno comunicati per le vie brevi alle Amministrazioni interessate.
3. In tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo.
4. In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello formato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti vivi o animali appartenenti a specie recettive (mammiferi) morti. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al suddetto personale.
5. Fatte salve le disposizioni concernenti le volpi abbattute nell'ambito dell'esercizio venatorio, di cui al successivo punto 6), in tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute, tutte le volpi e gli altri animali selvatici appartenenti a specie sensibili rinvenuti morti, nonché tutti gli animali selvatici e domestici abbattuti perché sospetti devono essere raccolti da personale incaricato o formato e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio verranno fornite indicazioni da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie alle Province interessate.
6. Tutte le volpi abbattute nell'ambito dell'esercizio venatorio in tutto il territorio regionale devono essere conferite alla più vicina sezione dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie direttamente dal cacciatore responsabile dell'abbattimento o per il tramite del personale di vigilanza, secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione provinciale competente e quelle di seguito riportate. Ogni volpe conferita dovrà essere accompagnata da una scheda "Prelievo ed invio campioni", la cui compilazione, a cura dell'abbattitore, potrà essere effettuata anche al momento della consegna della carcassa. Ai fini della manipolazione e della consegna delle volpi abbattute a caccia nelle aree sottoposte a vaccinazione orale antirabbica di cui al precedente punto 2), i cacciatori dovranno essere stati opportunamente informati dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e gli Uffici regionali competenti, nonché utilizzare gli opportuni presidi protettivi, forniti dall'Istituto Zooprofilattico medesimo per il tramite delle Amministrazioni provinciali (guanti monouso, triplice sacco nero legato in corrispondenza della testa dell'animale). Nel caso in cui il cacciatore non sia stato opportunamente informato o sia sprovvisto degli opportuni presidi protettivi, ai fini della raccolta e del conferimento all'IZS dei capi di volpe abbattuti dovrà essere interpellato il personale di cui al precedente punto 5). Le carcasse delle volpi abbattute nel restante territorio regionale dovranno essere



conferite, da parte del cacciatore ovvero per il tramite di personale di vigilanza o altro personale appositamente incaricato secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione provinciale competente, all'interno di sacchi di plastica chiusi che impediscano la fuoriuscita di liquidi organici.

7. I Servizi Veterinari delle competenti Aziende ULSS dovranno porre particolare attenzione nella gestione delle colonie feline situate nelle zone di cui all'Allegato B, sensibilizzando le persone che se ne occupano sulla necessità di segnalare i soggetti con comportamento anomalo nonché di conferire loro i soggetti deceduti
8. In caso di rilevamento di positività per rabbia in gatti appartenenti a colonie feline, qualora la situazione epidemiologica lo rendesse necessario, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, può disporre con proprio provvedimento la vaccinazione dei gatti facenti parte di detta colonia nonché dei gatti di proprietà delle zone ad essa limitrofe; ai proprietari di tali gatti potrà essere applicata, dal Servizio Veterinario, la tariffa di cui alla D.G.R. 3895 del 15/12/09.